

**REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

**Art. 1**

**(Contenuto ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca UBAE s.p.a. (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto dall'art. 53 TUB e delle connesse disposizioni applicative di cui alla Delibera CICR 29 luglio 2008 n°277 e della Circolare Banca d'Italia n°263, Titolo V, capitolo 5. Il presente Regolamento disciplina inoltre gli obblighi del Consiglio di Amministrazione previsti dall'art. 136 TUB in materia di modalità di assunzione di obbligazioni della Banca o di società controllate nei confronti degli esponenti aziendali e dalle connesse disposizioni applicative.
2. Il Regolamento è stato adottato con delibera dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere favorevole dei consiglieri indipendenti, individuati come tali secondo i criteri adottati dalla Banca in conformità alle disposizioni in materia di governo societario delle banche, e del Collegio Sindacale
3. Il Regolamento disciplina le procedure per l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere dalla Banca, direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche alle Società bancarie, finanziarie o strumentali sui cui la Banca eserciti il controllo, congiuntamente con altri soggetti, detenendo almeno il 20% del capitale con diritti di voto.

**Art. 2**

**(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, si adottano le seguenti definizioni.

— "**parte correlata**", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

— "**parte correlata non finanziaria**", una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, di cui al Titolo V, Capitolo 4 della Circolare Banca d'Italia n°263. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. Ai fini del calcolo, si fa riferimento ai dati dell'ultimo esercizio o, se più recenti, a quelli dell'ultima relazione semestrale, annualizzando il dato di conto economico, considerando:

- per le banche e le società finanziarie, la somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, il fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

La nozione di "parte correlata non finanziaria" include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;

— **"soggetti connessi"**:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

— **"soggetti collegati"**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;

— **"controllo"**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano inoltre come controllo le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;<sup>1</sup>
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— **"influenza notevole"**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio,

---

<sup>1</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>2</sup>;

- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite oltre nel presente articolo –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

— “**esponenti aziendali**”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e chi svolge incarichi comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

— “**partecipante**”, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;

— “**stretti familiari**”, i parenti fino al secondo grado<sup>3</sup> e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

— “**intermediari vigilati**”, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB<sup>4</sup>, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;

— “**attività di rischio**”, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par.3 della Circolare n°263;

— “**garanzia collettiva**”, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;

— “**patrimonio di vigilanza**”, l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par.3 della Circolare n°263;

— “**amministratore indipendente**”, l'amministratore, che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;

— “**operazione con soggetti collegati**”, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

---

<sup>2</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

<sup>3</sup> Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la Banca esclude dalla nozione di “stretti familiari” i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia.

<sup>4</sup> Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo Testo Unico.



- i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato, di cui al Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, par.7 della Circolare n°263
- iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

— "**operazione di maggiore rilevanza**", l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato 1 al presente Regolamento, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, viene calcolata secondo le modalità indicate in allegato 1 al presente Regolamento, alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo". In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, si cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

— "**operazione di minore rilevanza**", l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;

— "**operazione ordinaria**", l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nell'individuare le operazioni ordinarie, si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

— "**disposizioni sul governo societario**", le "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia il 4 marzo 2008 e la "Nota di chiarimenti" del 19 febbraio 2009

### **Art. 3 (Individuazione delle operazioni con soggetti collegati)**

1. Costituiscono operazioni con soggetti collegati le transazioni compiute dalla Banca, o dalle Società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui all'art. 2 del presente Regolamento che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati.
2. Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti operazioni:
  - le operazioni effettuate con o tra società controllate quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario;
  - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza;
  - le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del direttore generale nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui

disciplina si rinvia al documento sulle politiche di remunerazione della Banca approvato dall'Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia sul governo societario.

3. Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:
  - a. Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza o alla soglia del 5% dell'indice di rilevanza dell'attivo. In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.
  - b. Operazioni di minore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

#### **Art. 4**

##### **(Comitato Controlli Interni)**

1. Al Comitato per i Controlli Interni ("il Comitato"), costituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e composto da almeno due amministratori indipendenti, sono affidati i compiti previsti dal presente Regolamento per l'approvazione delle operazioni con i soggetti collegati.
2. Nel caso in cui, in relazione ad una specifica operazione, un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato, ne dà immediata informativa agli altri membri e si astiene dallo svolgimento di qualunque attività in relazione all'operazione in questione.
3. In materia di operazioni con soggetti collegati, il Comitato esprime il proprio parere col voto unanime dei suoi componenti. In assenza di unanimità, le operazioni saranno deliberate da tutti gli amministratori indipendenti che siedono in Consiglio.

#### **Art. 5**

##### **(Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva)**

1. In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, al Consiglio di amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.
2. L'operazione deve essere inoltre supportata da idonea relazione del Direttore Generale. Tale relazione, contenente le informazioni di cui al comma precedente, è trasmessa dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza.
3. Il Comitato rappresenta al Consiglio di Amministrazione le carenze eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.
4. Se del caso, il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese.
5. Nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, i membri indipendenti del Comitato ricevono un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e istruttoria. I consiglieri indipendenti possono richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare

osservazioni al Direttore Generale e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

6. In caso di operazioni che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea, la procedura di cui ai punti precedenti si applica alla fase pre-deliberativa della proposta da sottoporre all'assemblea.

**Art. 6**

**(Deliberazioni)**

1. Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscono all'assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.
2. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento.
3. Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati devono essere accompagnate dal parere motivato del Comitato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione.
4. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il parere motivato è espresso dai soli membri indipendenti del Comitato e dal Collegio Sindacale. Il parere del Collegio Sindacale non è richiesto qualora l'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'assemblea.
5. La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:
  - a. all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società;
  - b. alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.
6. Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

**Art. 7**

**(obblighi informativi)**

1. Il Direttore generale sottopone, previo esame da parte del Comitato Controlli Interni, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale un'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sullo stato di esecuzione delle operazioni in corso con soggetti collegati. Le operazioni che hanno ricevuto parere negativo o con rilievi da parte del Comitato o, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, dei consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale, sono oggetto di informativa immediata.
2. I pareri negativi o condizionati espressi dal Comitato o, in caso di operazioni di maggiore rilevanza, dai consiglieri indipendenti e dal Collegio Sindacale, sono portati preventivamente a conoscenza dell'assemblea, qualora le operazioni siano di competenza della stessa.

**Art. 8**

**(Obbligazioni degli esponenti bancari)**

1. In caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui all'art. 5, commi 1 e 2. del presente Regolamento.
2. La relativa deliberazione, che viene comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo, fornisce adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

**Art. 9**

**(Delibere quadro)**

1. Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
2. In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.
3. Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.
4. Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di amministrazione.
5. Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

**Art. 10**

**(Operazioni urgenti)**

1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti artt. 5 e 6, in caso di comprovata necessità ed urgenza, le operazioni con soggetti collegati possono essere approvate dal Comitato Esecutivo, senza il parere preventivo del Comitato per i Controlli Interni e, per le operazioni di maggiore rilevanza, senza il parere dei componenti del Comitato che siano amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale
2. In caso di applicazione della deroga per ragioni di necessità ed urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo informa preventivamente il Presidente del Comitato Controlli Interni ed il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza
3. Ove il Presidente del Comitato per i controlli interni od il Presidente del Collegio Sindacale dissentano dalle motivazioni addotte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ne danno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, alla prima riunione utile, all'assemblea

4. Il Comitato Esecutivo nella propria delibera comprova la sussistenza del carattere di urgenza, sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali.
5. Alla prima seduta utile, il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione dell'approvazione dell'operazione da parte del Comitato Esecutivo e delle relative modalità di attuazione

**Art. 11**

**(Esenzioni e deroghe)**

Oltre alle esclusioni previste *supra*, art. 3, le procedure di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) **alle operazioni di importo esiguo**, per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000. La Banca tiene evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.
- b) **alle operazioni ordinarie**, per tali identificandosi le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. A titolo puramente esemplificativo, rientrano tra le operazioni ordinarie le operazioni di tesoreria e cambi, le negoziazioni di strumenti finanziari e la concessione del credito da concludersi a condizioni di mercato.
- c) **operazioni infragruppo** purché nella Società appartenente al gruppo coinvolta nell'operazione non vi siano "interessi significativi" di altre Parti Correlate della Banca soggetta all'applicazione del Regolamento. Gli "interessi significativi" si intendono sussistere quando una parte correlata detiene nella Società appartenente al gruppo una partecipazione pari o superiore al 20% dei diritti di voto o eserciti comunque su di essa influenza notevole

**Art. 12**

**(Operazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio)**

1. La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria (Allegato 2 al presente Regolamento).
2. In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predisponde, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.
3. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1 della Circolare n°263; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.
4. Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti suddetti e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con





i soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato del Comitato Controlli Interni e del Collegio sindacale, approva e rivede annualmente le politiche interne in materia di assunzione di attività di rischio e di conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

**Art. 13  
(Controlli)**

1. La Banca rispetta costantemente le disposizioni di cui al Titolo V, Capitolo 5, Sezione IV della Circolare n°263, in materia di controlli sul rispetto della disciplina dell'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati e delle procedure deliberative delle operazioni con soggetti collegati, di cui al presente Regolamento
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione adegua il sistema dei controlli interni della Banca alla disciplina di cui al presente Regolamento e vigila costantemente sulla corretta e completa applicazione del sistema dei controlli, con riferimento anche alla individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi riferiti a soggetti collegati.
3. Inoltre:
  - la funzione di gestione dei rischi (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
  - la funzione di conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
  - la funzione di revisione interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
  - il Comitato Controlli Interni svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.
4. Il Collegio sindacale della Banca vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.
5. A tal fine il Collegio sindacale viene adeguatamente informato sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento. In ogni caso, gli amministratori e il direttore generale informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
6. Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 Testo unico bancario.

**Art. 14  
(Comunicazioni e obblighi informativi dei soggetti collegati)**

1. La Banca censisce le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individua i soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento, la Banca

censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, fatta salva l'esenzione prevista per i soggetti collegati esteri.

2. I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con la banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. E' dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.
3. La Banca individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (es. ex art. 137 del Testo unico bancario).
4. In particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili, come sopra definiti, detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole
5. I medesimi soggetti sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione della Banca di ogni variazione dovesse intervenire nei dati comunicati a norma del precedente comma.

**Art. 15**  
**(Disposizioni finali)**

1. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Società e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di amministrazione delibera con il parere favorevole dei componenti indipendenti il Comitato Controlli Interni e del Collegio Sindacale.



**Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"**

**a) "Indice di rilevanza del controvalore":** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002; iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>5</sup>.

**b) "Indice di rilevanza dell'attivo":** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca<sup>6</sup>. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

---

<sup>5</sup> Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.

<sup>6</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".



**Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati (Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza individuale di Banca UBAE)**

Soggetto collegato	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o con influenza notevole		Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti		Soggetti sui quali la Banca esercita il controllo o l'influenza notevole	
		Parti correlate non finanziarie	5%	Parti correlate non finanziarie	7,50%	Parti correlate non finanziarie	15%
Limite all'assunzione di attività di rischio	5%	Parti correlate finanziarie	7,50%	Parti correlate finanziarie	10%	Parti correlate finanziarie	20%

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi<sup>7</sup>. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi. Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. Sono escluse dai limiti sopraindicati le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

<sup>7</sup> In base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.